



PROVINCIA DI CHIETI

Pratica **50608** VBL_ORD

Trasmissione via PEC / Email

protocollo.prefch@pec.interno.it

All' Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Chieti

gab.guest.ch@pecps.poliziadistato.it

Alla Questura di CHIETI

rfi-dpr-dtp.an.utpe@pec.rfi.it

Alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale
Ancona - S.O. Unità Territoriale Pescara

comune.vasto@legalmail.it

Al Comune di Vasto

sezpolsrada.ch@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Polstrada di CHIETI

tch25802@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale dei Carabinieri
di CHIETI

tch27931@pec.carabinieri.it

Alla Stazione dei Carabinieri di Vasto

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo – Settore Trasporti

anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

All' A.N.A.S. S.p.A.
Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

f.stefano@provincia.chieti.it

e, p.c.

All' Istruttore di Polizia Provinciale di Zona
Francesco STEFANO

OGGETTO: Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 30 t e istituzione del limite di velocità di 20 km/h sul cavalcavia ferroviario al km. 0+142 della S.P. 170 "Punta Penna" - accesso alla Zona Industriale Porto di Vasto (CH) - chilometrica RFI 404+920 -

Si trasmette di seguito copia dell'ordinanza n. **703** del **24.03.2022** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini

Firmato digitalmente da:


PASQUINI NICOLA

Firmato il 24/03/2022 17:55

Seriale Certificato:
56284904583562992283605279983097788272

Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI
Servizio: Progettazione e Costruzioni Strade
Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Paola CAMPITELLI
Istruttore Direttivo Tecnico: Dott. Ing. Naida Di Nino

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380
www.provincia.chieti.it
protocollo@pec.provincia.chieti.it

SETTORE N. 2



Ordinanza n. 703 del 24.03.2022

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 30 t e istituzione del limite di velocità di 20 km/h sul cavalcavia ferroviario al km. 0+142 della S.P. 170 "Punta Penna" - accesso alla Zona Industriale Porto di Vasto (CH) - chilometrica RFI 404+920 -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **PREMESSO** che al km 404+920 della ferrovia Adriatica (RFI) è presente il cavalcavia ferroviario della S.P. 170 "Punta Penna" - al km. 0+142 -, avente struttura portante in cemento armato e impalcato in c.a.p. con ubicazione nel Comune di Vasto;
- **CHE** al fine di garantire la sicurezza del transito ferroviario di RFI, nonché di quello veicolare lungo la S.P. 170, si rende necessario effettuare verifiche ed approfondimenti sulla struttura del cavalcavia ferroviario;
- **CHE** a tal fine si è provveduto al reperimento della documentazione storica di progetto non detenuta negli uffici di questo Ente, ma presso società esterna di archiviazione e conservazione;
- **CHE** questo Ente, nelle more della consultazione degli atti tecnici di progetto, in via cautelativa, ha emesso l'ordinanza n. 701 del 03.03.2022 con la quale sono stati vietati i transiti di veicoli a pieno carico superiore a 18 t e istituito il limite di velocità a 20 km/h;
- **CHE**, dall'esame degli elaborati di progetto e di calcolo delle strutture, unitamente a valutazioni derivanti da ispezioni visive in sito, si ritiene possibile elevare il limite di carico imposto con Ordinanza n. 701 del 03.03.2022 fino a 30 tonnellate, conservando la limitazione di velocità a 20 km/h;
- **VISTO** il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- **VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.92, n. 285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;

DISPONE

- *la revoca dell'ordinanza n. 701 del 03.03.2022,*

ORDINA

dalla data odierna e fino a nuova disposizione, sul cavalcavia ferroviario della linea Adriatica (km. 404+920 RFI) al km. 0+142 della S.P. "Punta Penna":

- il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 30 t;
- l'istituzione del limite di velocità massimo di 20 km/h.


Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comune interessato e Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Ing. Nicola Pasquini



Firmato digitalmente da:

PASQUINI NICOLA

Firmato il 24/03/2022 17:55

Seriale Certificato:
56284904583562992283605279983097788272

Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SETTORE N. 2

